

DECRETO DIRIGENZIALE N. 418 del 3 settembre 2008

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO TURISMO e BENI CULTURALI SETTORE SVILUPPO E PROMOZIONE TURISMO - Approvazione avviso pubblico per l'estensione delle lingue straniere alle professioni turistiche.

PREMESSO CHE

- la Legge Regionale n. 11 del 16 marzo 1986 definisce i requisiti per l' esercizio delle attività professionali turistiche e disciplina l' accesso alle attività medesime;
- la predetta legge, all'art. 2, riconosce le attività professionali di guida turistica, interprete turistico, accompagnatore turistico o corriere, organizzatore professionale di congressi, istruttore nautico, maestro di sci, guida alpina, guida speleologica e animatore turistico, e ne individua il contenuto;
- l'art. 3 della medesima prevede, inoltre, l'istituzione, presso l'Assessorato al Turismo, degli albi regionali in cui debbono essere iscritti tutti coloro che sono in possesso dell'autorizzazione all'esercizio della professione di cui all'art. 123 del T.U. delle leggi di P.S. approvato con R.D.L. 18 giugno 1931, n. 773 e dell'art. 119, punto n. 2, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ovvero conseguono l'abilitazione a norma della summenzionata legge regionale;
- la legge 135 del 29 marzo 2001 di riforma della legislazione nazionale del turismo prevede che *"... le regioni autorizzano all'esercizio dell'attività di cui al comma 5. L'autorizzazione, fatta eccezione per le guide, ha validità su tutto il territorio nazionale, in conformità ai requisiti e alle modalità previsti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera g)."*
- L'art. 10, comma 4, nel testo modificato dalla legge n. 40/2007, dispone: *"Le attività di guida turistica e accompagnatore turistico, come disciplinate dall'art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, e successive modificazioni, non possono essere subordinate all'obbligo di autorizzazioni preventive, al rispetto di parametri numerici e a requisiti di residenza, fermo restando il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dalle normative regionali"*.
- La legge regionale n. 1 del 30 gennaio 2008, all'art. 74, ha modificato le disposizioni sancite dall'articolo 17, comma 1 della legge regionale 16 marzo 1986 n. 11, inserendo un nuovo articolato che stabilisce quanto segue:
- *"Nelle more dello svolgimento del concorso per l'abilitazione della professione di guida turistica i soggetti già in possesso di abilitazione ad una professione turistica possono esercitare l'attività in ulteriori lingue straniere per le quali sono già state abilitate in altre professioni turistiche di cui alla presente legge."*

TENUTO CONTO

- dell'intervenuta modifica legislativa che rende necessario procedere all'attuazione delle nuove disposizioni;
- che sulla base della disciplina suddetta possono esercitare la professione nelle ulteriori lingue straniere i soggetti già in possesso di abilitazione ad una professione turistica;
- che possono essere annotate le menzionate lingue, riconosciute con il conseguimento di abilitazione in altre professioni turistiche ai sensi della legge 11/86 così come modificata dalla legge regionale n. 1/2008;

VISTI

- La legge regionale n. 11/86;
- Il D.Lvo n. 112/98;
- La legge 135/01;
- La legge costituzionale n. 3/2001;
- La legge regionale n. 1/2007;
- La legge regionale n. 1/2008

RITENUTO

- di dover provvedere alla definizione delle modalità procedurali per l'attuazione delle citate previsioni normative;
- di dover rendere note le suddette procedure agli interessati, assolvendo in tal modo al principio di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa;
- di dovere, pertanto, adottare un avviso pubblico contenente l'indicazione della documentazione necessaria per dare la migliore attuazione al disposto normativo;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio 03 del Settore Sviluppo e Promozione Turismo e sulla base dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio medesimo;

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati

- o di approvare l'avviso pubblico, allegato al presente decreto, che disciplina le modalità da seguire per l'esercizio delle professioni turistiche nelle ulteriori lingue straniere per i soggetti già in possesso di abilitazione ad una professione turistica;
 - o di disporre la pubblicazione del presente atto unitamente all'avviso pubblico sul B.U.R.C.;
 - o di dare atto che la suddetta pubblicazione sul B.U.R.C. ha valore, a tutti gli effetti, quale notifica agli interessati;
- di trasmettere il presente atto al Settore Stampa, documentazione e Informazione per la pubblicazione sul B.U.R.C. e per conoscenza al Settore AA.GG. della Presidenza e Collegamenti con gli Assessori, e all'Assessore al Turismo e ai Beni Culturali.

Avv. Giuseppe Carannante

AVVISO PUBBLICO

PER L'ESTENSIONE DI ULTERIORI LINGUE STRANIERE ALLE GUIDE TURISTICHE

PREMESSA

la Legge Regionale n. 11 del 16 marzo 1986 definisce i requisiti per l'esercizio delle attività professionali turistiche e disciplina l'accesso alle attività medesime.

La legge 135 del 29 marzo 2001 sulla riforma della legislazione nazionale del turismo prevede che *"... le regioni autorizzano all'esercizio dell'attività di cui al comma 5. L'autorizzazione, fatta eccezione per le guide, ha validità su tutto il territorio nazionale, in conformità ai requisiti e alle modalità previsti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera g)."*

L'art. 10, comma 4, nel testo modificato dalla legge n. 40/2007, dispone: *"Le attività di guida turistica e accompagnatore turistico, come disciplinate dall'art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, e successive modificazioni, non possono essere subordinate all'obbligo di autorizzazioni preventive, al rispetto di parametri numerici e a requisiti di residenza, fermo restando il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dalle normative regionali"*.

La legge regionale n. 1 del 30 gennaio 2008, all'art. 74, ha modificato le disposizioni sancite dall'articolo 17, comma 1 della legge regionale 16 marzo 1986 n. 11, inserendo un nuovo articolato che stabilisce quanto segue:

"1. Nelle more dello svolgimento del concorso per l'abilitazione della professione di guida turistica i soggetti già in possesso di abilitazione ad una professione turistica possono esercitare l'attività in ulteriori lingue straniere per le quali sono già state abilitate in altre professioni turistiche di cui alla presente legge."

FINALITA'

La finalità della previsione normativa contenuta nella legge regionale n. 1/2008 anzi richiamata consiste nel garantire l'innalzamento dei livelli di qualità ed efficienza dei servizi finalizzati all'accoglienza dei visitatori.

DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO

I soggetti destinatari della summenzionata disposizione sono coloro che sono abilitati all'attività di professione turistica ai sensi della L.R. n. 11/86 e che risultano in possesso della abilitazione ad altra professione turistica. Tali soggetti potranno esercitare la propria attività nelle ulteriori lingue straniere in cui risultano abilitati.

MODALITA' DI AUTORIZZAZIONE ED ISTRUTTORIA

Gli interessati, al fine di ottenere l'estensione dell'abilitazione in cui esercitano la professione nelle ulteriori lingue devono presentare apposita istanza, in carta semplice, al competente Settore Sviluppo e Promozione Turismo, Centro Direzionale, Is. C5, V piano.

Detta istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. relativa all'attività svolta;
- attestato dal quale risultino le abilitazioni nelle lingue straniere indicate dalla legge per le quali si chiede l'annotazione sul tesserino rilasciato per l'esercizio della professione, od in alternativa relativa dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del summenzionato D.P.R. 445/2000.

TERMINI DEL PROCEDIMENTO

L'ufficio competente provvederà, previa verifica del possesso dei prescritti requisiti, nel termine massimo di cui alla legge 241/90 e s.m.i., all'annotazione delle ulteriori lingue sul predetto tesserino.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è il sig. Antonio Caserta, indirizzo mail a.caserta@maildip.regione.campania.it, settore Sviluppo e Promozione Turismo, Centro Direzionale Is. C5 V piano.

TUTELA DELLA PRIVACY

I dati dei quali l'Amministrazione entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy.

**RICHIESTA DI ESTENSIONE DELL'ABILITAZIONE ALLE ATTIVITA' TURISTICHE
NELLE ULTERIORI LINGUE INDICATE DALLA L.R. N. 1/2008.**

Il sottoscritto.....
nato a.....prov.....il.....
residente in.....prov.....cap.....
via-piazza.....n.....

CHIEDE

il riconoscimento delle lingue straniere.....
nelle quali è stato abilitato per la professione di.....
e la relativa annotazione sul tesserino rilasciato per l'attività di.....

DICHIARA

(ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)

di svolgere l'attività di.....
lingue straniere.....
di aver conseguito, altresì, l'abilitazione per la professione di.....
lingue straniere.....

di non svolgere altra attività lavorativa estranea alla professione di
.....e di non incorrere nei divieti di cui al 1° comma dell'art. 11 L.R. 11/86

di essere consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste dall'art.76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, di rendere i dati sotto la propria responsabilità e di essere consapevole che l'Amministrazione procederà ai controlli di cui all'art. 71 del D.P.R.445/2000.

Data.....

Firma.....

Attesto che il dichiarante sig.....identificato mediante esibizione di.....ha reso e sottoscritto in mia presenza la su estesa dichiarazione ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000.

Il Funzionario

.....